



**Dott. Francesco Gasbarri**  
**NOTAIO**

Lungotevere dei Mellini n.10

Roma

Tel. 0696036026

Email fgasbarri@notariato.it

Repertorio n.9272

Raccolta n.5265

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

\*\*\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di maggio  
(28.5.2023)

Nel Comune di Roma, in Lungotevere dei Mellini n. 10, nel mio studio.

Innanzitutto a me Dottor FRANCESCO GASBARRI, Notaio in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alle ore 16 e minuti 30.

SU RICHIESTA DI

- Carla Mauro, nata a Roma il 4 novembre 1966 e residente a Roma in via Morsasco 114 e domiciliata per la carica in Roma, presso la sede dell'associazione ove infra la quale mi chiede di ricevere il verbale dell'assemblea in sede straordinaria dell' Associazione "MAGIC AMOR", con sede in Roma, in Via Taleggio, 26, Codice Fiscale: 97286010588.

All'uopo, io notaio, dopo avere identificato la predetta Signora Carla Mauro ai sensi dell'art. 106, comma 2, secondo periodo, d.l. n. 18 del 2020 intervenuto mediante collegamento in audio-video conferenza;

PROCEDO

in ossequio alla disposizione testè citata alla redazione, del relativo verbale, dell' Assemblea straordinaria dell' Associazione "MAGIC AMOR", convocata oggi alle ore 16 e minuti 30 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1) approvazione del nuovo Statuto dell'associazione;

Parte Ordinaria

2) votazione per le elezioni del Presidente e del nuovo Consiglio direttivo;

3) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea su designazione unanime degli intervenuti, La Signora Carla Mauro.

Ella, avendo verificato:

\* che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto sociale nei termini ivi previsti prevedendo, espressamente, il suo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 2, secondo periodo, d.l. n. 18 del 2020.

\* ai sensi dell'art. 106, comma 2, secondo periodo, d.l. n. 18 del 2020, non è necessario che si trovino nel medesimo luogo il Presidente dell'assemblea e il notaio verbalizzante e che l'intervento all'assemblea e il suo svolgimento avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

\* che sono presenti, personalmente e a mezzo di regolari de-

---

**Registrato**

presso l'Agenzia delle Entrate

Ufficio di Roma 1

in data 16/06/2023

al n. 16934

Serie 1T

---

leghe, che vengono conservate dall'associazione, numero 30 associati;

\* che oltre alla Comparsa sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:

L'elenco degli associati presenti o rappresentati risulta dal foglio di presenza che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

\* che gli associati intervenuti hanno diritto di voto;

\* che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

Il Presidente dichiara l'assemblea legalmente costituita, e valida, pertanto, a deliberare sul citato ordine del giorno.

La seduta è aperta il Presidente su designazione unanime dell'assemblea chiama me Notaio ad assumere le funzioni di segretario, il quale prende la parola e passando all'esame degli argomenti all'ordine del giorno, fa presente all'assemblea che a seguito dell'entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore", si presenta l'opportunità, in ragione delle attività svolte dalla Associazione e nella prospettiva di adottare la qualifica di "Ente del Terzo Settore", di adeguare lo statuto sociale alla nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 pubblicato in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017, che per effetto dell'iscrizione al RUNTS non assumerà personalità giuridica.

Il Presidente in proposito precisa che:

\* il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ad oggi risulta operativo;

\* L'associazione non è dotata di personalità giuridica.

Pertanto - continua il Presidente - fatta salva la volontà di proseguire l'attività come associazione riconosciuta di diritto comune secondo la disciplina del Codice Civile, è opportuno qualora siano condivisi gli scopi solidaristici espressi dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, anche allo scopo di fruire della disciplina delle agevolazioni fiscali prevista dagli art. 82 e ss del medesimo Codice, provvedere all'iscrizione al RUNTS.

Il Presidente propone di adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e presenta quindi agli intervenuti il testo di statuto aggiornato, precisando che la relativa efficacia sarà condizionata all'iscrizione al RUNTS.

In particolare, il Presidente rammenta che:

\* all'articolo 1 dello statuto è indicata la nuova denominazione che la Associazione assumerà non appena avrà efficacia il nuovo testo di statuto; precisa in proposito che la nuova denominazione è la seguente:

**"MAGIC AMOR E.T.S.", in sigla "M. A. R. E.T.S.";**

\* all'articolo 2 è specificato che la Associazione persegue senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il predetto scopo verrà perseguito mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse

generale ed in particolare quello della cooperazione allo sviluppo, ai sensi della l. n. 125 del 2014.

A questo interviene l'associato Dott. Maurice Pascal Ambetima, il quale ricorda i valori ispiratori e la genesi dell'associazione fa presente che sul piano sostanziale l'adeguamento dello statuto riguarda l'altro la promozione della parità di e la tutela della flora e della della Repubblica Democratica del Congo; inoltre egli fa presente le caratteristiche dei nuovi organi sociali ed in particolare esplicita i poteri del segretariato generale.

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita il l'assemblea degli associati a deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione della Associazione "MAGIC AMOR", all'unanimità, con manifestazione orale del voto

DELIBERA

- di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, subordinatamente all'iscrizione nel relativo registro, e pertanto di procedere all'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la nuova denominazione "MAGIC AMOR E.T.S.", in sigla "M. A. R. E.T.S.";

-di adottare - sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il testo di statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", previa lettura da me Notaio datane, testo che viene approvato nella sua interezza ed articolo per articolo;

- di approvare che il testo di statuto adottato andrà a sostituire quello attuale al verificarsi della condizione sopra riportata e che sino a tale termine conserverà piena efficacia lo statuto attualmente in vigore;

- di delegare il Presidente a provvedere alla iscrizione nel RUNTS, entro il termine ut supra previsto intervenendo ove opportuno in atti notarili necessari per la verifica delle condizioni di legge come previsto dall'art. 22 comma 1bis del citato decreto;

- di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale.

- al fine dell'imminente delibera dell'assemblea in sede ordinaria e per l'assemblea stessa di applicare immediatamente preventivamente solo le clausole relative dell'odierno statuto all'elezione del Presidente, alla nomina del Segretario generale e all'elezione del direttivo con i nuovi componenti. Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore 17 e minuti 30.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di Registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del medesimo D.Lgs. 117/2017.

Si omette per espressa volontà dei comparenti la lettura dell' allegato sub "A" ai comparenti.

Il presente atto - dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano su sette pagine di due fogli - è stato da me Notaio letto agli intervenuti in audio-videoconferenza, i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e viene da me Notaio sottoscritto alle ore 17 e minuti 47.

FIRMATO:

NOTAIO FRANCESCO GASBARRI (L.S.)

Allegato "A" alla raccolta n. 9272

Lista soci assemblea straordinaria - Magic Amor - 28/05/23

Boldorini Carlo Maria - presente con delega a socio Mornati Fabio.

Boldorini Maria Grazia - presente con delega a socio N.L. Ambetima Maurice Pascal.

Boldorini Franco Maria - presente con delega a socio Mornati Fabio.

Mauro Pasquale - presente con delega a socia Trezza Anita.

Trezza Anita - presente.

Rolletta Giuseppe - presente in videochiamata.

Pino Luciano - presente con delega a socia Mauro Rosa.

De Filippo Maria Concetta - presente con delega a socia Mauro Rosa.

Macchia Mario - presente con delega a socia Trezza Anita.

Rolletta Alfredo - presente con delega a Rolletta Giuseppe.

Mauro Carla - presente.

Volpati Piera - presente.

Terzoni Mauro - presente.

Mauro Rosa - presente.

Vignes Rita - presente con delega a socia Mauro Carla.

Vignes Michele - presente con delega a Mauro Carla.

Cirulli Renata Lucia - presente con delega a Volpati Piera.

Tribuzi Catia - presente.

N.L. Ambetima Maurice Pascal - presente.

N.L. Ambetima Emmanuel - presente.

N.L. Anne Sabine - presente.

Kechkekoglou Hatije Osman - presente.

Mornati Fabio - presente.

Pucci Giulio Lorenzo - presente.



Cremaschi Erica - presente con delega a socio N.L. Ambetima Maurice Pascal.

Catapano Mirela - presente in videochiamata.

Giacometti Cinzia - presente.

Pucci Federica - presente con delega a Lorenzo Pucci.

Pucci Daniele - presente con delega a Lorenzo Pucci.

Farina Raffaella - presente.

Avitabile Alessandra - presente in videochiamata.

### Componenti direttivo presenti:

Carla Mauro – Presidentessa.

Mauro Terzoni – Vicepresidente.

Piera Volpati – Segretaria.

Trezza Anita – Tesoriera.

Tribuzi Catia – Consigliera.

## S T A T U T O

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

##### **ART. 1) DENOMINAZIONE**

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione sotto la denominazione "MAGIC AMOR E.T.S.", in sigla "M. A. R. E.T.S."

##### **ART. 2) SEDE**

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di Roma (RM), con indirizzo, attualmente, in via Temistocle Calisti n. 16. L'associazione è autorizzata ad acquisire proprietà o prendere in locazione beni immobili e mobili, nonché a costituire altre sedi filiali nell'ambito del territorio nazionale ed estero.

##### **ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'**

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale:

La cooperazione allo sviluppo, ai sensi della l. n. 125 del 2014.

In particolare l'associazione non ha fini di lucro, è apartitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale: le attività da svolgersi rientreranno nel settore della beneficenza e della solidarietà.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di seguito indicate; essa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

L'associazione svolgerà compiti di politica umanitaria, sociosanitari e culturale, di promozione della parità di genere, di protezione dell'ecosistema naturale e animale in Africa, specificamente in Repubblica Democratica del Congo di cui ricordiamo il distretto di Budjala e il villaggio Mbeti, fondato da Maurice Ambetima, padre del nostro benemerito socio fondatore, il dott. Nzumbu lo Ambetima.

Al fine di meglio realizzare le proprie finalità, l'associazione si propone di stabilire gli opportuni contatti con le autorità politiche, pubbliche, amministrazioni, enti nazionali e internazionali, persone di buona volontà e le associazioni, sensibilizzandole sulle proprie finalità.

L'associazione potrà:

1) Promuovere lo sviluppo umano, culturale, economico, sociosanitario, di genere e la tutela della flora e della fauna nelle regioni svantaggiate africane e, in

particolare, nella Repubblica Democratica del Congo.

2) Prendere contatti e iniziative con autorità politiche, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali in Italia e nel mondo, per renderle partecipi alle nobili aspirazioni di Magic Amor.

3) Stabilire contatti permanenti con la Repubblica Democratica del Congo per rendere vive le sue problematiche per così essere da da Portavoce a chi non ha voce.

4) Promuovere convegni d'informazione e di aggiornamento dei soci, dei membri, degli amici e di tutte le persone di buona volontà su temi culturali, socio-sanitarie e umanitari riguardanti MBETI e altri villaggi, per poter raccogliere i fondi da destinare alla realizzazione di micro progetti che l'Associazione intende portare avanti nell'ambito culturale, socio-sanitario e umanitario (scuole, **dispensari**, **day-hospital**, operatori d'igiene, agricoltura di **sussistenza**).

5) Ravvivare lo spirito di Volontariato atto a servire le popolazioni in quella parte del mondo, insegnando loro in loco vari mestieri.

6) Promuovere la conoscenza della realtà della Repubblica Democratica del Congo e dei suoi enti locali organizzando viaggi e soggiorni su base volontaristica.

7) Promuovere una eventuale borsa di studio sia per aggiornamenti che per uno studio **professionale** di breve durata per i ragazzi **meritevoli** e accompagnare il loro reinserimento nel territorio di provenienza per contribuire efficacemente allo sviluppo della Provincia, e quindi della nazione.

8) Creare un clima di collaborazione, solidarietà e amicizia tra i soci, membri, amici e tutte le persone di buona volontà che sostengono la realizzazione dei micro progetti di sviluppo.

9) Sostenere e creare progetti di integrazioni per le popolazioni africane, attraverso l'apprendimento della lingua italiana, l'erogazione di corsi di qualificazione professionale mirati all'inserimento nel mondo del lavoro, la tutela della salute, l'organizzazione di eventi rivolti al pubblico, in Italia e all'estero, per promuovere le culture africane e, in particolare, della Repubblica Democratica del Congo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.

L'individuazione di tali attività diverse è operata dall'organo direttivo.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione, nello svolgimento della propria attività,



può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

#### **ART. 4) DURATA**

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto previsto dall'art. 11 dello statuto.

#### **TITOLO II**

#### **FONDO COMUNE**

#### **ART. 5) FONDO COMUNE**

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, cod. civ., il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.

La quota di iscrizione e di partecipazione annuale di tutti i soci che entrano a far parte dell'associazione viene determinata anno per anno dal Consiglio Direttivo.

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

#### **TITOLO III**

#### **ASSOCIATI**

#### **ART. 6) REQUISITI E CONDIZIONI**

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

Possono essere associati i soggetti maggiorenni italiani e stranieri, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità dell'associazione, soddisfano le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;

- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;

- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

#### **ART. 7) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI**

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;

- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;

- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti..

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

#### **ART. 8) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;

- rivestire cariche sociali;

- essere informati sulle attività dell'associazione;

- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;

- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;

- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017..

#### **ART. 9) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

L'associazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dagli associati.

La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi.

#### **ART. 10) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO**

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

#### **ART. 11) RECESSO**

Ogni associato può recedere, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

#### **ART. 12) ESCLUSIONE**

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione del consiglio direttivo, all'unanimità dei suoi membri.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura

dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto immediato salvo che l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

#### **ART. 13) MORTE DEL SOCIO**

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

#### **TITOLO IV**

**ART. 14)** Sono organi dell'associazione:

L'Assemblea

Il Consiglio direttivo

Il Segretariato generale

Il Segretariato amministrativo

La Tesoreria associativa

L'organo di controllo

#### **ASSEMBLEA**

**ART. 15) ASSEMBLEA**

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali, fatta eccezione per il Vicepresidente, il Segretario amministrativo, il Vicesegretario amministrativo e il Tesoriere, eletti nell'ambito del Consiglio direttivo. Il Segretario generale, diversamente, è nominato dal Presidente;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

che certificata conforme di copia digitale ad originale analogico, - l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea elegge, a maggioranza degli iscritti presenti, ogni cinque anni, il Presidente dell'associazione, il quale detiene la rappresentanza legale dell'associazione. Il candidato Presidente presenta, nel corso dell'Assemblea, prima dell'elezione, il Segretario generale che intende nominare. I candidati Presidente e gli ipotetici Segretari generali possono presentare i valori, le progettualità e gli obiettivi che sostengono le loro mozioni di candidatura.

#### **ART. 16) DIRITTO DI VOTO**

Ogni associato, che ha regolarmente versato i contributi associativi, che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto; gli associati che siano Enti del Terzo Settore hanno diritto a due voti.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

#### **ART. 17) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

**ART. 18) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA**

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

**ART. 19) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO**

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**ART. 20) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE**

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'assemblea.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 10 giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha efficacia immediata.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

**ART. 21) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del consiglio direttivo), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

#### **ART. 22) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega **non può essere** rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in

bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

## TITOLO V

### DIREZIONE E CONTROLLO

#### **ART. 23) ORGANO DIRETTIVO**

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 6 (sei) a un massimo di 9 (nove) membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina.

Il Consiglio direttivo è composto da

- Un Presidente.
- Un Vicepresidente.
- Un Segretario amministrativo.
- Un Vicesegretario amministrativo.
- Un Tesoriere.
- Da uno a tre consiglieri semplici.
- Un consigliere speciale, se nominato dal

Presidente.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato consigliere o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. L'organo direttivo resta in carica per un quinquennio, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina ed è rieleggibile.

Fa parte del consiglio direttivo il Segretario Amministrativo.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità



associative.

**ART. 24) CONSIGLIO DIRETTIVO**

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un vice presidente.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

Al consiglio direttivo spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'associazione.

Al Consiglio direttivo, inoltre, compete:

- L'assegnazione delle cariche nell'ambito del Consiglio stesso, conformemente a quanto indicato all'art. 15";
- L'assunzione una volta l'anno delle linee guida per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, le quali vengono messe in pratica dal Segretario generale;
- la delega di proprie attribuzioni al segretario generale determinandone i poteri;
- Di demandare al Segretario generale la soluzione di problemi predeterminati;
- Di stabilire l'esclusione dei soci, all'unanimità dei membri del Consiglio;

**ART. 25) IL PRESIDENTE**

Il Presidente, il quale è eletto secondo la procedura codificata al superiore art. 15, ha la rappresentanza legale dell'associazione; provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci unitamente al Consiglio direttivo e cura l'esecuzione degli atti deliberati da questi consessi. Per le materie di comunicazione, affari istituzionali e legali, delega l'esecuzione degli atti deliberati al Segretario generale, il quale può essere destinatario di ulteriori conferimenti di incarico non direttamente collegati a quanto attiene alle sue funzioni.

Egli stipula contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna l'associazione e, per le materie di comunicazione, affari istituzionali e legali, nonché assunzione di risorse umane, delega il Segretario generale per la stipula e la firma della corrispondenza dispositiva e dei contratti che obbligano l'associazione;

Se nel corso del quinquennio venissero a mancare uno o più consiglieri del direttivo, il Presidente provvederà a nominare dei Consiglieri sostituti. Il Presidente ha facoltà di nominare un Consigliere speciale aggiuntivo nel corso del quinquennio del direttivo.

**ART. 26) COMPENSI**

All'organo direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio, salvo inoltre quanto diversamente previsto dal Consiglio Direttivo.

**ART. 27) RAPPRESENTANZA**

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

La rappresentanza dell'associazione spetta anche al Segretario Generale, direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**ART. 28) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI**

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i Consiglieri del direttivo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

**ART. 29) Segretariato generale**

L'associazione istituisce Uffici di Segretariato generale e nomina un Segretario generale. Il Segretario generale dell'associazione è nominato dal Presidente dell'associazione, per un quinquennio, tra gli individui associati.

Il Segretario dirige gli uffici della comunicazione; gli uffici degli affari istituzionali e legali dell'associazione; l'assunzione delle risorse umane; provvede alla firma della corrispondenza concernente i propri uffici.

Il Segretario generale mantiene contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, con enti e organizzazioni che interessano l'attività dell'associazione.

Inoltre, il Segretario generale:

- a) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo in materia di comunicazione, affari istituzionali e legali;
- b) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo;
- c) accerta che si operi in conformità agli interessi dell'associazione;
- d) adempie ai compiti amministrativo-contabili qualora non possa operare il Segretario e il Vicesegretario amministrativo;
- e) partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, ma non ne è formalmente parte. Su richiesta del Presidente o di 1/3 dei membri del Consiglio direttivo, su proposte che riguardano il suo ruolo o l'attività degli uffici che presiede, può indicare il proprio voto per le deliberazioni del Consiglio direttivo.

Il Segretario generale può essere sostituito con voto all'unanimità del Consiglio direttivo in caso di grave inadempienza e/o in caso di impossibilità a proseguire il proprio incarico.

**ART. 30) Segretariato amministrativo**

1) Il Segretariato amministrativo si compone di un Segretario amministrativo e di un Vicesegretario amministrativo.

2) Il Segretario amministrativo e il Vicesegretario collaborano con il Presidente e il Segretario generale e svolgono i seguenti compiti:

-Predispongono lo schema del bilancio preventivo e di quello consuntivo;

-Provvedono al tesseramento e all'aggiornamento del registro soci;

-Provvedono al disbrigo della corrispondenza ordinaria;  
-Aggiornano i documenti contabili;  
-Curano la stesura dei verbali del Consiglio direttivo e dell'Assemblea; la distribuzione dei comunicati interni;  
-Collaborano con il Segretariato generale per la compilazione di comunicati stampa.

**ART. 31) TESORIERE**

Il tesoriere svolge i seguenti compiti:

- collabora con il segretario alla redazione dei bilanci e delle relazioni contabili dell'associazione;
- cura la riscossione delle entrate del pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso;
- è responsabile della tenuta dei libri cassa di tutti documenti che riguardano specificatamente il servizio affidatogli;
- ha la custodia dei beni mobili ed immobili dell'associazione per i quali dovrà tenere aggiornato libro degli inventari.

**ART. 32) ORGANO DI CONTROLLO**

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea. Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017,

l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo ed alle assemblee.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

### **ART. 33) REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Salvo quanto previsto dall'art. 30 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri.

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;
- si esprimono, con apposite relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

#### TITOLO VI

#### BILANCIO

#### **ART. 34) BILANCIO**

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

#### **ART. 35) UTILI E AVANZI DI GESTIONE**

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, **<>anche indiretta**, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### TITOLO VII

#### ESTINZIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

#### **ART. 36) ESTINZIONE E SCIoglIMENTO**

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

**ART. 37) LIQUIDAZIONE**

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

**ART. 38) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO**

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

**TITOLO VIII**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 39) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI**

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo, ovvero indirizzo email fornito con l'ammissione all'associazione.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

**ART. 40) RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, le norme del codice civile e le leggi speciali in materia di associazione.

Io sottoscritto Dott. FRANCESCO GASBARRI Notaio in Roma, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, attesto che la presente copia, scritta su dodici foglio di ventiquattro pagine è conforme all'originale, i cui fogli sono muniti delle firme prescritte dalla legge.

Si rilascia per uso amministrativo.

Roma, il 16 giugno 2023

